



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA

ANNO 2010

DISEGNO DI LEGGE 3 febbraio 2010, n. 93

Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali)

D'iniziativa dei consiglieri **Renzo Anderle, Salvatore Panetta, Giorgio Lunelli, Marco Depaoli e Gianfranco Zanon** (Unione per il Trentino)

Presentato il **3 febbraio 2010**

Assegnato alla **Seconda Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 3 febbraio 2010, n. 93

Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali)

Art. 1

Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali)

1. Dopo la lettera j bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 21 del 1983, è inserita la seguente:

"j ter) da un rappresentante della forma associativa di coordinamento prevista dall'articolo 11 bis, comma 1."

Art. 2

Integrazioni dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 1983

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 1983 sono inseriti i seguenti:

"Per la realizzazione di programmi di ricerca sulla qualità delle acque termali e per attività di rilevazione statistico-epidemiologica, nonché di verifica dell'efficacia terapeutica, di prevenzione e di riabilitazione delle cure termali, la Provincia può avvalersi della collaborazione di università, enti, istituti di ricerca e istituti ospedalieri, previa stipulazione di un'apposita convenzione con la quale sono definiti, tra l'altro, il programma di ricerca, la durata della collaborazione, il compenso per la prestazione resa, il personale coinvolto nella ricerca. Nell'ambito di queste attività sono evidenziate le peculiarità di ciascuna fonte termale per un ottimale utilizzo a fini terapeutici.

Per accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 10 i programmi di ricerca sulla qualità delle acque termali possono essere presentati sia da parte delle singole aziende termali, sia da parte di un'azienda in nome e per conto di altre, previa sottoscrizione di una convenzione tra i proponenti nella quale sono indicati il soggetto referente, i reciproci impegni e la messa a disposizione della Provincia dei risultati delle ricerche."

Art. 3

Integrazioni dell'articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1983

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1983 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1 bis) iniziative dirette alla sperimentazione presso gli stabilimenti termali di programmi e di attività in materia di prevenzione e di promozione di corretti stili di vita;"

b) dopo il numero 3 bis) sono inseriti i seguenti:

"3 ter) installazione di impianti per la produzione di farmaci e di cosmetici che hanno come base le acque termali, compresa l'attività di ricerca sui prodotti e le iniziative dirette alla loro promozione e commercializzazione;

3 quater) certificazione di sistemi di qualità aziendale, certificazione di prodotti e certificazione ambientale."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale n. 21 del 1983

1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale n. 21 del 1983 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis

Coordinamento tra le aziende termali e la Provincia

1. Con l'obiettivo di realizzare servizi comuni, di promuovere in maniera coordinata l'offerta di cure termali, di migliorare complessivamente le prestazioni rese agli utenti anche attraverso forme di aggiornamento e specializzazione del personale le aziende termali possono coordinarsi in una forma associativa definendo in un apposito atto obiettivi, modalità, mezzi e forme di partecipazione. L'attività di coordinamento è propedeutica alla costituzione di soggetti giuridici come il consorzio o un'altra forma societaria.

2. La forma associativa di coordinamento prevista dal comma 1 può proporre alla commissione tecnica per l'idrotermalismo le seguenti iniziative, ai fini del finanziamento da parte della Provincia:

- a) attivazione di un programma informativo sulle cure termali rivolto ai medici di base, attraverso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- b) attivazione di programmi di formazione e di aggiornamento periodico del personale addetto alle attività termali, con riferimento al personale medico, ai fisioterapisti, agli operatori termali e al personale amministrativo;
- c) organizzazione di incontri sulla terapia termale, a livello scientifico ma anche divulgativo;
- d) altre iniziative ritenute utili per migliorare la qualità delle prestazioni termali.

3. Presso Trentino s.p.a. è costituito un tavolo di lavoro con la partecipazione delle aziende termali, delle aziende di promozione turistica sui cui territori hanno sede gli stabilimenti termali e del dipartimento provinciale competente in materia di turismo, con il compito di programmare l'attività di informazione e di promozione delle attività termali.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno la forma associativa di coordinamento prevista dal comma 1 propone a Trentino s.p.a. un progetto d'informazione e pubblicizzazione dell'offerta termale in provincia di Trento, fornendo il proprio supporto tecnico per la predisposizione del materiale pubblicitario, sia su base informatica che con i tradizionali mezzi di comunicazione.

5. Trentino s.p.a. riserva un apposito stanziamento nel proprio bilancio annuale all'attività di informazione e di promozione delle attività termali.

6. Trentino s.p.a. individua, all'interno della propria struttura, una figura di riferimento per le problematiche termali, cui è affidato il compito di raccordo con le aziende termali per quanto attiene l'attività di marketing."